

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO ED URGENTE DI
STRUTTURE ALBERGHIERE IDONEE AD OSPITARE SOGGETTI IN
ISOLAMENTO O IN QUARANTENA IMPOSSIBILITATI A RIENTRARE
AL PROPRIO DOMICILIO.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Società **AZIENDA AGRICOLA SIMONCINI LUCA MARIA**, con sede legale in **AULLA – LOCALITA' CANOVA C.F. SMNLMR88B08D629V - PIVA 01334610456**, di seguito denominata "Società" nella persona del suo Legale Rappresentante **LUCA MARIA SIMONCINI**, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della medesima;

RICHIAMATI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure

di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17/03/2020 che all'articolo 4 attribuisce alle Regioni la facoltà di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18 marzo 2020, adottata ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con cui si dispone che le Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, individuano strutture alberghiere o similari aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;

PREMESSO

- che gli interventi emergenziali che si sono succeduti negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno previsto, fra

l'altro, l'adozione da parte dei servizi di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione di interventi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per i soggetti rientrati nel territorio regionale dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, nonché la misura della quarantena per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva da Covid-19;

- che alcuni dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena non possono permanere al proprio domicilio per varie ragioni, principalmente perché non dispongono di servizi dedicati;

CONSIDERATO

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, l'Azienda USL deve convenzionare alcune strutture collettive di assistenza nelle quali garantire l'isolamento richiesto ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena;
- che la Società dispone di una struttura alberghiera denominata **"AGRITURISMO EREMO DEI POETI"** con n. 11 camere con bagno situata a AULLA in località CANOVA;

- che il sopralluogo in merito all'idoneità degli alloggi per ospitare le persone in isolamento o in quarantena è stato effettuato durante il periodo di preavviso per ispezionare le camere e la struttura al fine di verificare la corrispondenza a quanto richiesto, nonché per concordare le modalità operative dei servizi a carico della AUSL ed a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari, oltre alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- che l'ordinanza presidenziale sopra richiamata prevede che la struttura deve mettere a disposizione le camere con: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wi-fi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore e un asciugacapelli garantendo il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 stabilendo che possano accedere alla struttura solo i fornitori ed eventuale personale sanitario, impedendo l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL;
- che una parte dei servizi a carico della AUSL possono essere effettuate dalla AUSL stessa attraverso i propri fornitori oppure può essere, per funzionalità complessiva, assegnata alla medesima società concedente dei locali;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate:

- disponibilità esclusiva di n. **11** camere; in ogni camera potrà essere alloggiato un solo soggetto, ferma restando la possibilità, se compatibile, di inserimento contemporaneo di due soggetti.

La AUSL si impegna ad acquisire la totalità delle camere disponibili nella struttura riconoscendo per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo indicato nell'ordinanza regionale e riportato al successivo articolo 5.

Rimangono invece interamente a carico della AUSL le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani);
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo);
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- servizio di cambio biancheria giornaliera (lenzuola, set asciugamani);
- giornata alimentare: colazione pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni);
- ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni);
- ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni);
- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Società.
- fornitura e ricambio kit di cortesia.

Fermo restando l'effettuazione a carico AUSL della sanificazione giornaliera delle camere con fornitura e ritiro dei rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e della pulizia,

sanificazione e disinfestazione a fine quarantena per ogni singola camera o appartamento.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga a garantire l'agibilità delle camere, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione delle stanze, di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 e di reperibilità telefonica 24/24 ore, nonché a permettere l'accesso a personale sanitario della AUSL impedendo invece l'accesso alla struttura da parte di soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL, consentendo il passaggio dei soli fornitori di prestazioni essenziali ed indifferibili.

La Struttura/Società si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

La Società, oltre a concedere in uso i locali, garantisce l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura).

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria personale).

Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO - ISOLAMENTO

L'accesso degli utenti presso gli alloggi è disposto dalla Azienda USL a seguito di provvedimenti di isolamento fiduciario e di messa in quarantena degli stessi ad opera del Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione o di soggetti comunque completamente autonomi a cui garantire l'isolamento in quanto

pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata indicata la necessità di un periodo di quarantena.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente in isolamento indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura/società da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti;

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno.

La AUSL si impegna ad acquisire la totalità delle camere disponibili nella struttura riconoscendo per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 (trenta/90) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di pre avviso iniziale (*meglio mettere una data certa*) e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Per le sole prestazioni, le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente quelle effettivamente erogate nelle modalità sopra stabilite. Rimane fermo, così,

come previsto dall'ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020, il riconoscimento giornaliero

(vuoto per pieno) di € 30,90 per ogni singola camera delle totali messe a

disposizione dalla Società.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società emette una fattura mensile comprensiva di tutte le prestazioni previste dal presente accordo in relazione ai soggetti ospitati durante il periodo negli appartamenti concessi in uso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Società provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è 89C3RU.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento "COV 20".

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel

DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Società devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese. Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Società è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla

puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per gli utenti inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati resta la AUSL stessa.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL dalla Società con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale, cioè decorre dal giorno **01/04/2020** per 30 giorni e comunque termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di

concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente prorogati per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario, la AUSL potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla AUSL alla Società entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

L'avvenuta sanificazione finale (che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti) dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla Società e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST


Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

Dott. Luca Maria Simoncini



27/03/2020



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 27/03/2020 22:46:43

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063